



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIA, PESCA DILETTANTISTICA,
PESCA IN MARE

Il Dirigente Responsabile: BANTI PAOLO

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 1011 - Data adozione: 11/03/2016

Oggetto: Autorizzazione e indirizzi in ordine all'organizzazione dei monitoraggi della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nelle aree di svernamento durante la stagione venatoria e mediante cane da ferma fino al 10 aprile 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 23 comma 1 lettera a Dlgs 33/2013

Data certificazione: 11/03/2016

Numero interno di proposta: 2016AD001385

IL DIRIGENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’ art. 19 “Controllo della fauna selvatica”;

Visti in particolare gli articoli 1, commi 5 e 7-ter della sopracitata L. 157/92, che dispongono la necessità di attuare forme di monitoraggio e conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 1, nel quale al comma 2° si dispone per la attuazione nel territorio regionale delle Direttive comunitarie in merito alla tutela e conservazione delle specie di uccelli selvatici;

Rilevata la necessità in ambito regionale di attivare opportune forme di monitoraggio della beccaccia, specie sulla quale, per le sue caratteristiche eco-etologiche, sussistono notevoli carenze di informazioni relativamente alla consistenza, alla fenologia di migrazione ed alle fluttuazioni stagionali di presenza in epoca di svernamento e migrazione pre-nuziale;

Considerati gli studi sinora approvati e finanziati dalla Regione Toscana, e in particolare i risultati del monitoraggio pluriennale effettuato dalla Provincia di Pisa nella Tenuta di San Rossore, avvenuti in collaborazione con l'Associazione Beccacciai d'Italia, l'omonimo Parco Regionale ed il Cirsemaf;

Vista la nota di cui pec del 7 marzo 2016 del Presidente dell'Associazione Beccacciai d'Italia e della F.A.N.B.P.O. (associazione internazionale dei operatori di beccaccia del paeloartico occidentale) intesa ad ottenere anche dalla Regione Toscana, la collaborazione per i rilevamenti di carattere cinegetico sulla specie in questione;

Valutata la necessità di estendere il monitoraggio del flusso migratorio sia in epoca di caccia, sia in epoca successiva utilizzando i reperti biologici raccolti dai capi abbattuti e gli indici di incontro ricavabili attraverso il monitoraggio effettuato con cani da ferma;

Considerato altresì che tali monitoraggi sono in corso in un numero significativo di altre Regioni italiane e che sia necessario porre le basi per una condivisione dei dati a livello nazionale, già ricercata con le Regioni Umbria e Abruzzo;

Vista la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. prot. 054029 del 23 dicembre 2009 che riporta nell’allegato 2 il “Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 1319 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Disposizioni transitorie per le funzioni in materia agricoltura, caccia, pesca in mare e nelle acque interne per garantire la continuità amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 1 gennaio 2016.”, ed in particolare l’allegato A, con il quale si stabilisce tra l’altro che i piani faunistici venatori delle province previsti dall’articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, continuano ad applicarsi fino all’approvazione del piano faunistico regionale e che le disposizioni e gli atti delle province restano validi fino alla loro naturale scadenza;

Tenuto conto che le Province di Pisa, Pistoia, Firenze, Lucca, Siena e Livorno hanno richiesto a partire dall'anno 2014 pareri al suddetto Istituto per la realizzazione di corsi specifici per

l'abilitazione al monitoraggio della specie beccaccia attraverso il cane da ferma e che tale Istituto ha stabilito le modalità i temi, i tempi e le prove finali necessarie per ottenere l'abilitazione suddetta;

Considerati gli esiti dei corsi effettuati nelle suddette province che hanno permesso l'abilitazione di circa 362 monitoratori di beccaccia con il cane da ferma;

Considerato altresì gli esiti delle prove specialistiche effettuate dai Giudici Enci per valutare la idoneità dei cani da ferma presentati all'esame per la prova di "cane monitoratore" indicati, assieme ai rispettivi conduttori abilitati al monitoraggio sulla beccaccia con i corsi di cui al punto precedente, nell'Allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno proseguire ed estendere questa importante raccolta di dati sul territorio regionale, confermando la collaborazione con l'Associazione Beccacciai d'Italia per la lettura dei reperti biologici sui capi abbattuti e per l'organizzazione logistica dei monitoraggi;

Preso atto che le attività di monitoraggio vengono svolte in maniera volontaria da operatori e conduttori cinofili che hanno partecipato a corsi di formazione specifici con selezione finale, organizzati secondo i programmi e le indicazioni fornite dall'ISPRA;

Dato atto che durante lo svolgimento della propria attività di monitoratore ogni operatore è presta la propria opera in modo volontario ed è direttamente responsabile della propria incolumità, dell'incolumità dei cani coinvolti e di eventuali danni che dovesse arrecare, pertanto la Regione Toscana non risponde per eventuali infortuni occorsi ai volontari e/o ai loro cani, né per eventuali danni a cose e/o persone causati dagli stessi o dai loro cani durante l'attività di monitoraggio;

Dato atto che possono svolgere attività di "monitoratore della specie beccaccia" (altrimenti nel testo indicati con il termine "monitoratore"), solo operatori che abbiano frequentato e superato con successo corsi di almeno 6 ore frontali tenute da tecnici di comprovata esperienza e in possesso di professionalità specifiche per le materie trattate (con obbligo di presenza ed esame finale) e su programma approvato dall'ISPRA;

Dato atto che possono essere utilizzati allo scopo dai monitoratori, solo cani appartenenti a razze da ferma in possesso di attestato validato da giudice ENCI per aver superato con esito favorevole la prova ufficiale di lavoro per cane monitoratore di beccaccia;

Considerati i soggetti ed i relativi cani autorizzati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente atto ed il 10 aprile 2016 ad esercitare l'attività di monitoraggio di cui al presente atto, elencati nel sopra citato Allegato 1, in quanto già in possesso di abilitazione;

Dato atto che successivamente al 10 aprile 2016, in qualsiasi periodo dell'anno vengano svolti i successivi corsi e prove abilitative di cui ai punti precedenti, l'attività di monitoraggio si divide in due fasi:

- 1) periodo coincidente con il periodo di caccia alla beccaccia consentito dal calendario venatorio;
- 2) periodo di monitoraggio dello svernamento e del ripasso primaverile, che ha inizio alla chiusura della caccia alla beccaccia e termina il 10 aprile successivo;

Dato atto che i monitoratori abilitati debbono, in funzione della fase e del periodo, effettuare le seguenti attività:

- a) per ogni uscita di caccia o di monitoraggio, effettuare la raccolta dei dati cinegetici e di abbondanza, con compilazione da parte del monitoratore della scheda relativa allo sforzo di caccia ed agli indici di incontro (scheda ICA Beccaccia), allegata al presente atto (Allegato 2) e scaricabile dal sito della Regione Toscana all'indirizzo

<http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/caccia-e-pesca>, riportando le informazioni via via raccolte in tutte le giornate di caccia alla specie beccaccia, anche senza abbattimenti, nonché gli incontri effettuati nel periodo riservato al monitoraggio;

- b) conferimento alla Associazione Beccacciai d'Italia, anche tramite lo scrivente servizio, delle ali destre di almeno il 50% degli esemplari di beccaccia abbattuti durante l'annata venatoria, debitamente preparate e essiccate secondo le istruzioni fornite durante i corsi, all'interno di buste di carta fornite dall'Associazione predetta, compilando il relativo frontespizio;
- c) consegnare tutte le schede di caccia/monitoraggio compilate e le ali dei capi abbattuti, entro le seguenti due scadenze: entro il 31 dicembre di ogni anno la riconsegna per il materiale/schede raccolte tra l'epoca di inizio della caccia e tale data; entro il 30 aprile per la riconsegna delle schede di caccia/monitoraggio compilate e le ali dei capi abbattuti dopo il 31 dicembre; la riconsegna del materiale (schede e ali dei capi abbattuti) dovrà essere effettuata presso i responsabili dell'Associazione Beccacciai d'Italia e tramite essi, per le sole schede di monitoraggio, allo scrivente Settore Attività Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in Mare, Osservatorio Faunistico Regionale, anche tramite gli Uffici Regionali Territoriali;

Dato atto che il monitoraggio si esplica con lo svolgimento di tutte le attività indicate con le lettere a) b) c), i monitoratori hanno l'obbligo di fornire le schede di rendiconto delle giornate di caccia alla beccaccia/monitoraggio e le ali delle beccacce abbattute. L'espletamento di tale obbligo sarà vincolante per la partecipazione alle operazioni di monitoraggio successive alla chiusura della stagione venatoria alla beccaccia; pertanto saranno autorizzati ad espletare tale monitoraggio con cane da ferma solo i monitoratori che avranno effettuato entro il 31/12 di ciascun anno la prima consegna di ali e schede relative allo sforzo di caccia;

Vista la L.R. 39 del 21 marzo 2000, Legge Forestale della Toscana e in particolare l'art. 2 ove si definiscono le aree boscate;

Dato atto che il monitoraggio con cane da ferma dello svernamento e del ripasso primaverile si svolge nelle unità di rilevamento identificate dalla Regione Toscana costituite, in primo avvio, dalle aree boscate situate entro le aree vocate alla gestione del cinghiale, di ciascun comune toscano, di cui alla cartografia contenuta nel sistema informativo regionale, intendendo come area boscata quella definita dalla Legge Forestale della Toscana;

Dato atto che il protocollo di monitoraggio dello svernamento e del ripasso primaverile, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia, prevede i seguenti indirizzi operativi:

- si svolge nel periodo che va dalla chiusura della caccia alla beccaccia al 10 aprile di ogni anno nel solo sotto-ambito di residenza venatoria e nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie di cui il titolare abbia dato specifico consenso e autorizzazione;
- ogni uscita prevede un singolo soggetto abilitato al monitoraggio, che è responsabile della compilazione della scheda di rilevamento, con l'ausilio di massimo due cani abilitati Enci come "cani monitoratori di beccaccia", può essere accompagnato eventualmente da un secondo operatore, il cui nominativo va indicato nella scheda;
- durante le uscite di monitoraggio dello svernamento e del ripasso primaverile, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia, il soggetto autorizzato deve portare con sé la scheda di rilievo (di cui all'Allegato 2 al presente atto) compilata nella parte iniziale e copia del presente atto;
- le uscite di ogni singolo monitoratore si svolgono con una frequenza massima di tre giorni alla settimana, e minima di almeno tre uscite nell'arco del periodo di rilevamento. Le uscite, non appena disponibile il sistema di teleprenotazione, dovranno essere in esso registrate;
- la durata giornaliera delle verifiche prevede un massimo di 3 ore di attività consecutive da svolgersi tra le ore 9.30 e le ore 16.00, esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e

domenica;

- oltre alla mancata riconsegna dei dati di monitoraggio previsti nel presente atto, è motivo di esclusione dalla presente autorizzazione, qualsiasi infrazione rilevata a carico del soggetto monitoratore alla normativa vigente in materia di caccia inerente l'abbattimento di beccaccia fuori dei tempi e modi previsti dalle norme vigenti;
- le schede di monitoraggio compilate vanno comunque conferite alla Regione Toscana entro il 30 aprile di ciascun anno;
- responsabile scientifico del progetto è l'Osservatorio Faunistico Regionale presso gli uffici dello scrivente servizio;

DECRETA

1. di autorizzare, per le considerazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportare gli operatori in possesso di abilitazione al monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e di cane abilitato a tale attività mediante superamento della specifica prova di lavoro validata da Giudice ENCI, nominativamente e rispettivamente individuati nell'allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto), allo svolgimento del monitoraggio dello svernamento e del ripasso primaverile, in epoca successiva alla chiusura della caccia, della specie beccaccia con cane da ferma;
2. tale attività è consentita nel territorio toscano limitatamente alle aree boscate, così definite dalla Legge Forestale Toscana, situate entro le aree vocate alla gestione del cinghiale, del proprio sotto-ambito di residenza venatoria, nonché delle aziende faunistico-venatorie ed agrituristiche venatorie di cui abbiano avuto consenso scritto da parte del titolare;
3. sono escluse dalle aree di monitoraggio le aree protette e quelle poste in divieto permanente di caccia;
4. di stabilire che le uscite di monitoraggio dello svernamento e del ripasso primaverile, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia:
 - si svolgono nel periodo che va dalla chiusura della caccia alla beccaccia al 10 aprile di ogni anno nel solo sotto-ambito di residenza venatoria e nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristiche venatorie di cui il titolare abbia dato specifico consenso e autorizzazione;
 - ogni uscita prevede un singolo soggetto abilitato al monitoraggio, che è responsabile della compilazione della scheda di rilevamento, con l'ausilio di massimo due cani abilitati ENCI come "cani monitoratori di beccaccia", può essere accompagnato eventualmente da un secondo operatore, il cui nominativo va indicato nella scheda;
 - durante le uscite di monitoraggio dello svernamento e del ripasso primaverile, in epoca successiva alla chiusura della caccia alla beccaccia, il soggetto autorizzato deve portare con sé la scheda di rilievo (di cui all'Allegato 2 al presente atto) compilata nella parte iniziale e copia del presente atto;
 - le uscite di ogni singolo monitoratore si svolgono con una frequenza massima di tre giorni alla settimana, e minima di almeno tre uscite nell'arco del periodo di rilevamento. Le uscite, non appena disponibile il sistema di teleprenotazione, dovranno essere in esso registrate;
 - la durata giornaliera di ogni uscita non può essere superiore a 3 ore di attività consecutive da svolgersi tra le ore 9.30 e le ore 16.00, esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica;
 - oltre alla mancata riconsegna dei dati di monitoraggio previsti nel presente atto, è motivo di esclusione dalla presente autorizzazione, qualsiasi infrazione rilevata a carico del soggetto monitoratore alla normativa vigente in materia di caccia inerente l'abbattimento di

- beccaccia fuori dei tempi e modi previsti dalle norme vigenti;
- le schede di monitoraggio compilate vanno comunque conferite alla Regione Toscana entro il 30 aprile di ciascun anno;
5. di stabilire che le schede di monitoraggio compilate dovranno pervenire alla Regione Toscana Settore Attività Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in Mare, Osservatorio Faunistico Regionale entro il 30 aprile 2016;
 6. di trasmettere agli organi di vigilanza il disposto del presente atto.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- 1 *elenco dei monitoratori autorizzati e dei cani abilitati*
3636e0a324eb25dc8c94338999da988ee2a050aeecd2b52c0a8871d4339b7e7b

- 2 *scheda di monitoraggio della beccaccia con il cane da ferma*
bfe764e273b3ee3c74bd764b14a9fe8edeb9ae9d3fafb64bd8b368000e2f7689

CERTIFICAZIONE